

## **PIANO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO**

Delibera n. 142 approvata dal Consiglio d'Istituto del 28.09.2022

## PIANO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E DI CYBERBULLISMO.

Quello del "Tito Livio" è il progetto di una scuola che, continuando a riconoscersi nel modello formativo della "licealità" (che valorizza la perenne attualità della humanitas classica), si impegna a promuovere la crescita integrale degli studenti perché, oltre a raggiungere il successo scolastico, sappiano affrontare gli studi superiori e il mondo del lavoro con piena autonomia e in una dimensione internazionale, in vista dello sviluppo di una società fondata sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, e impegnata nel perseguimento dei 17 obiettivi per lo sviluppo sostenibile di cui all'Agenda universale 2030.

Qui la scelta delle quattro fondamentali priorità alla base del presente Piano triennale dell'offerta formativa 2019/2022:

- 1) Potenziamento della dimensione europea e interculturale;
- 2) Potenziamento delle competenze chiave per promuovere la cittadinanza attiva e democratica con focus sulla tutela della salute e dell'ambiente, sull'esercizio dell'impegno civile e della solidarietà e sullo sviluppo sostenibile;
- 3) Promozione della innovazione digitale e dell'uso di mediatori comunicativi e operativi multimediali a supporto degli apprendimenti, dello studio e della ricerca;
- 4) Innalzamento dei livelli di competenza degli studenti e valorizzazione del merito e dei talenti.

Lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria definisce la scuola come "comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle posizioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione [...]".

Bullismo e cyberbullismo sono il contrario di quello che dice lo Statuto.

*Il bullismo è un comportamento aggressivo teso ad arrecare danno ad un'altra persona; è rivolto ad uno stesso individuo, si ripete nel tempo e spesso la vittima non riesce a difendersi. Il bullismo si configura come particolarmente grave per alcune categorie di ragazzi più vulnerabili: gli alunni con disabilità, i ragazzi migrati, i rifugiati, i ragazzi esclusi o semplicemente non accettati dai compagni.*

*Il cyber-bullismo è un'azione aggressiva e intenzionale, messa in atto da un individuo o da un gruppo di persone, utilizzando mezzi elettronici, nei confronti di una persona che non può difendersi facilmente.*

*La scuola, quale luogo formativo ed educativo, teso a favorire un ambiente sereno per lo sviluppo della persona, ha il compito di prevenire e contrastare con ogni azione e mezzo a sua disposizione tutti quei comportamenti a rischio non ascrivibili esclusivamente al contesto educativo scolastico.*

### PARTE I - RESPONSABILITÀ E COMPITI.

La scuola, nella persona del Dirigente scolastico:

- favorisce la discussione al suo interno, attraverso gli organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise sulla prevenzione e il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;

- richiede di inserire nelle linee di indirizzo per la scrittura e l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa e (PTOF) del Patto di corresponsabilità educativa (D.P.R. 235/07) in entrambi i documenti riferimenti espliciti a misure specificamente dedicate alla prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo (Art. 5, L. 71/2017, nonché Linee Orientamento 2015 e 2021);
- individua attraverso il Collegio dei Docenti uno o più referenti del bullismo e cyberbullismo;
- elabora, in collaborazione con il/i referente/i per il bullismo e il cyberbullismo, nell'ambito dell'autonomia del proprio istituto, un Regolamento condiviso per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, che preveda sanzioni in un'ottica di giustizia riparativa e forme di supporto alle vittime. Il Regolamento deve essere esplicitato nel Patto di corresponsabilità educativa e sottoscritto dai genitori. I contenuti del Regolamento vanno condivisi e approvati dal Consiglio d'istituto;
- promuove interventi di prevenzione primaria nella proprio istituto e anche nel territorio in rete con altre scuole, associazioni e istituzioni locali, sollecitando il coinvolgimento attivo degli studenti anche attraverso modalità di *peer education* e quello di tutte le componenti della comunità scolastica ed esperti;
- promuove azioni culturali e educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole;
- organizza e presiede il Team Antibullismo e decide sulla opportunità di istituire in futuro il team per l'Emergenza;
- predispone eventuali piani di sorveglianza in funzione delle necessità della scuola;
- attiva specifiche intese con i servizi territoriali (servizi della salute, servizi sociali, forze dell'ordine, servizi minorili dell'amministrazione della Giustizia) in grado di fornire supporto specializzato e continuativo ai minori coinvolti in atti di bullismo e cyberbullismo ove la scuola non disponga di adeguate risorse;
- dispone che tramite il sito web della scuola si forniscano le seguenti informazioni:
  - nominativo/i del/i referente/i per il bullismo e cyberbullismo;
  - contenuti informativi su azioni e attività di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo (Regolamento d'istituto, PTOF, Patto di corresponsabilità) oltre che di educazione digitale;
  - il rimando al sito del MIUR [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it) per tutte le altre informazioni di carattere generale.
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente;
- in caso di segnalazione di episodi cyberbullismo:
  - informa tempestivamente la famiglia (L.71/2017), ma è consigliata una preventiva consultazione con il Team Antibullismo e il Team per l'Emergenza (ove istituito) al fine di concordare al meglio le comunicazioni ed eventuali strategie d'intervento (Linee di orientamento 2021);
  - avverte la famiglia che l'art. 2 della Legge 71/2017 prevede che il minorenne che abbia compiuto quattordici anni, ovvero il genitore o altro soggetto esercente la responsabilità, che abbia subito un atto di cyberbullismo, può inoltrare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato personale del minorenne, diffuso nella rete;
- valuta, come suggerito dal Ministero dell'istruzione, se segnalare episodi di cyberbullismo o la presenza di materiale pedopornografico on line al servizio Helpline di Telefono Azzurro 1.96.96,

piattaforma integrata che si avvale di telefono, chat, sms, whatsapp e skype e alla Hotline "Stop-It" di Save the Children, all'indirizzo [www.stop-it.it](http://www.stop-it.it);

- segnala obbligatoriamente l'evento alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria in caso di rilevanza penale del comportamento;
- valuta se segnalare alle forze dell'ordine o all'autorità giudiziaria eventi o situazioni di rischio, eventualmente servendosi del modulo riportato in calce alle Linee orientative del 2021, predisposto in collaborazione con la Polizia di Stato.

#### Il referente scolastico del bullismo e cyberbullismo

- coadiuva il Dirigente scolastico nella redazione dei Piani di vigilanza attiva ai fini della prevenzione degli episodi di bullismo e di cyberbullismo;
- collabora con gli insegnanti della scuola;
- coordina e organizza, anche insieme ai Team Antibullismo, attività di prevenzione, conoscenza e consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgono studenti, il personale o i genitori;
- cura rapporti di rete fra scuole per eventuali attività di prevenzione o di formazione, nonché quelli con partner esterni alla scuola, come per esempio i servizi sociali, pedagogici, psicologici e sanitari, le realtà del privato sociale, le forze dell'ordine, il tribunale per i minorenni, per coinvolgerli in azioni di collaborazione;
- crea alleanze con il Referente degli Uffici scolastici territoriale e regionale per il bullismo e il cyberbullismo;
- coordina le attività di prevenzione e informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- propone corsi di formazione al Collegio dei docenti;
- monitora i casi di bullismo e cyberbullismo;
- coordina i Team Antibullismo e per l'Emergenza;
- comunica al Referente regionale, anche tramite i Referenti territoriali, alla fine di ogni anno scolastico, i casi di bullismo o cyberbullismo. Secondo le Linee di orientamento del 2021 i dati dovrebbero servire per un eventuale monitoraggio nazionale dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e potranno essere trasmessi dai Referenti regionali alla Commissione nazionale istituita presso il Ministero dell'istruzione.

#### Team Antibullismo:

Gli istituti scolastici possono costituirlo nell'ambito della loro autonomia, prendendo spunto da esperienze *evidence based* (KIVA e PEBUC). È un'unità operativa adeguatamente formata dalla scuola.

- è costituito dal Dirigente scolastico, che lo presiede, dai referenti per il bullismo-cyberbullismo, dall'animatore digitale e dalle altre professionalità presenti all'interno della scuola (psicologo, pedagogo);
- coadiuva il Dirigente scolastico nella definizione degli interventi di prevenzione del bullismo. Per questa funzione partecipano al team anche il presidente del Consiglio di istituto e i rappresentanti degli studenti;

- valuta, organizza e attua le azioni di prevenzione secondaria/selettiva e terziaria/indicata in autonomia o in collaborazione con gli enti del territorio. Le attività di valutazione e monitoraggio dovranno essere continue e sistematiche;
- interviene, come gruppo ristretto, composto da dirigente e referente/i per il bullismo/cyberbullismo, psicologo/pedagogo, se presente, nelle situazioni acute di bullismo.

#### Il Consiglio d'Istituto:

- approva e adotta il "Regolamento d'istituto per la prevenzione e il contrasto al Bullismo e Cyberbullismo", che deve contenere possibili azioni sanzionatorie e/o riparative in caso di bullismo e cyberbullismo;
- qualora a scuola si verificano azioni di bullismo e/o casi di diffusione a terzi di foto/audio/video in violazione delle norme sulla privacy, si pronuncia se esistono gli estremi, previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente, per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni.
- facilita la promozione del Patto di corresponsabilità tra scuola e famiglia.

#### Il Collegio Docenti:

- all'interno del PTOF, approvato dal Consiglio di istituto, e del Patto di corresponsabilità predispone programmi e attività per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, comprensive delle azioni di prevenzione primaria/universale specifiche per ogni ordine di scuola e delle azioni indicate rivolte a prendere in carico le situazioni di emergenza nella scuola;
- predispone gli obiettivi nell'area educativa, per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo attraverso attività di curriculum scolastico, anche in collaborazione con altre scuole in rete. In tal senso, le Linee di orientamento del 2021 sottolineano l'importanza di legare la progettazione della scuola in una ottica di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo riferendosi a quanto previsto con la L. 92/2019 "Introduzione dell'insegnamento dell'Educazione civica", in particolare all'art. 3 "Sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento" e all'art. 5 "Educazione alla cittadinanza digitale";
- in relazione alle situazioni di emergenza, approva i protocolli di segnalazione e intervento promossi dal Team Antibullismo della scuola e collabora attivamente con il Team e le altre agenzie per la soluzione dei problemi;
- partecipa alle attività di formazione per il contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo organizzate da ogni autonomia scolastica, eventualmente avvalendosi di attività offerte da servizi istituzionali o enti qualificati presenti sul territorio. Le Linee di orientamento suggeriscono quanto proposto sulla piattaforma ELISA ([www.piattaformaelisa.it](http://www.piattaformaelisa.it))

#### Il Consiglio di Classe:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.



#### I coordinatori dei Consigli di classe:

- monitorano che vengano misurati gli obiettivi dell'area educativa, attivando le procedure anti bullismo;
- registrano nei verbali del Consiglio di classe: casi di bullismo, comminazione delle sanzioni deliberate, attività di recupero, collaborazioni con pedagogo, psicologo, forze dell'ordine specializzate nell'intervento per il bullismo e il cyberbullismo, enti del territorio in rete (con riferimento e coordinamento eventuale da parte delle prefetture).

#### Il/la docente:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza della propria scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione di principi legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- quando viene a conoscenza diretta o indiretta di eventuali episodi di bullismo o cyberbullismo, è chiamato/a a segnalarli al referente scolastico o al Team Antibullismo d'istituto, al fine di avviare una strategia d'intervento concordata e tempestiva.

#### I collaboratori scolastici e gli assistenti tecnici:

- svolgono un ruolo di vigilanza attiva nelle aree dove si svolgono gli intervalli, nelle mense, negli spogliatoi delle palestre, negli spazi esterni, al cambio dell'ora di lezione e durante i viaggi di istruzione, ferme restando le responsabilità dei docenti. Nella scuola secondaria di secondo grado, fanno parte dei Piani di vigilanza attiva anche gli Assistenti Tecnici che svolgono la loro attività in laboratorio;
- partecipano alle attività di formazione per il bullismo e il cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- segnalano al dirigente scolastico e ai Team Antibullismo e per l'Emergenza eventuali episodi o comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza direttamente e/o indirettamente;
- se dovessero intervenire per bloccare eventuali comportamenti di bullismo in essere, lo faranno applicando le modalità previste dal Regolamento d'Istituto.

#### Le studentesse e gli studenti:

- partecipano alle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo organizzate dalla scuola;
- i rappresentanti di istituto e i due componenti eletti nella Consulta provinciale degli studenti collaborano con il Dirigente scolastico, il corpo docente e il referente scolastico del bullismo e cyberbullismo all'organizzazione delle attività di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano;
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;

- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente;
- dopo apposita formazione, possono operare collaborare alla realizzazione di attività di peer education. L'istituzione scolastica può favorire percorsi specifici in merito alla formazione dei rappresentanti degli studenti negli organi collegiali;
- sono chiamati a essere parte attiva nelle azioni di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e di tutela della vittima, riferendo ai docenti e agli altri adulti gli episodi e i comportamenti di bullismo e cyberbullismo di cui vengono a conoscenza e supportando il/la compagno/a vittima (dandole supporto e intervenendo attivamente in sua difesa).

I genitori o chi ne esercita la relativa responsabilità:

- sono invitati a partecipare agli incontri di informazione e sensibilizzazione organizzate dalla scuola sui fenomeni di bullismo e cyberbullismo, favorendo una proficua alleanza educativa;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli, consapevoli di essere giuridicamente responsabili di quanto questi compiono, se minorenni;
- nel caso in cui individuino fenomeni di bullismo e cyberbullismo, ne fanno segnalazione al Dirigente scolastico supportando tale segnalazione con notizie a sostegno di quanto affermano;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi e delle ragazze, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero allertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità da loro sottoscritto;
- sono informati e conoscono il codice di comportamento degli studenti e delle studentesse;
- sono informati e conoscono il Regolamento d'istituto, sulle misure prese dalla scuola e sulle potenziali implicazioni penali e civili per il minorenne e per la famiglia come conseguenza di atti di bullismo e cyberbullismo;
- sono chiamate a collaborare con la scuola nella prevenzione del bullismo e nelle azioni per fronteggiare le situazioni acute.

## PARTE II – A. PREVENZIONE PRIMARIA O UNIVERSALE

Questo Regolamento, in base alla normativa vigente - legge 71/2017 e Linee di orientamento, prevede che il nostro Istituto scolastico individui i docenti referenti per gli episodi di bullismo e cyberbullismo e costituisca il Team Antibullismo.

Sono **AZIONI PRIORITARIE** del Piano scolastico, anche integrate tra loro con l'obiettivo di accrescere l'attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo:

1. La crescita di consapevolezza verso il fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
2. La responsabilizzazione del gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell'empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di "politiche scolastiche";
3. L'organizzazione di attività che impegnino i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e l'individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, puntando su azioni che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi

- e delle ragazze, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
4. L'organizzazione di interventi formativi, informativi e partecipativi, come i dibattiti, sui temi del bullismo e cyberbullismo, dando spazio e sviluppando attenzione verso ciascun fattore o caratteristica personale che più facilmente espone alle azioni dei bulli, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione;
  5. Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti e delle studentesse, anche attraverso specifici moduli didattici, per favorire l'acquisizione delle competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale e un utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media, responsabilizzandoli rispetto al cyberbullismo;
  6. La valutazione degli studenti a rischio, l'osservazione del disagio e la rilevazione dei comportamenti dannosi per la salute di ragazzi/e;
  7. L'attivazione di un sistema di segnalazione nella scuola (come da protocollo piattaforma ELISA);
  8. La formazione del personale scolastico, anche attraverso la partecipazione ai moduli formativi previsti dalla piattaforma ELISA di almeno un docente referente per ogni plesso;
  9. L'attività di formazione/informazione rivolte a docenti, studenti, famiglie e personale ATA, sui temi dei regolamenti e delle procedure adottate dal referente per il bullismo e il cyberbullismo e dal Team Antibullismo;
  10. La promozione da parte del personale docente di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
  11. La rilevazione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo attraverso questionari e/o osservazioni sulla base della documentazione disponibile sulla piattaforma ELISA;
  12. Eventuale costituzione di reti di scopo al fine di promuovere corsi di formazione mirati;

#### **PARTE II – B. PREVENZIONE SECONDARIA O SELETTIVA.**

Nel caso a scuola siano individuate o si ritenga siano presenti persone o gruppi a rischio, per condizioni di disagio o perché presentano già una prima manifestazione del fenomeno (come bullo o come vittima), le azioni di prevenzione primaria o universale si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate maggiormente su di loro o su una determinata caratteristica personale.

Preliminarmente, laddove ritenuto necessario, la scuola può svolgere una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare).

Il piano di intervento è predisposto in intesa con i servizi del territorio, coinvolgendo gli studenti e le studentesse, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà.

#### **PARTE II – C. PREVENZIONE TERZIARIA O INDICATA.**

Il nostro Istituto adotta il seguente "Protocollo di intervento per un primo esame nei casi acuti e di emergenza":



Chiunque nella scuola abbia conoscenza, diretta o indiretta, anche proveniente dall'esterno, di episodi di bullismo o di cyberbullismo è tenuto a riferirlo al Dirigente scolastico, direttamente o per il tramite degli insegnanti o dei referenti per il bullismo o il cyberbullismo.

Il Dirigente si attiva prontamente perché gli atti di bullismo o di cyberbullismo cessino immediatamente, se in corso, e si accinge con sollecitudine a compiere tutto quanto questo Regolamento, il Regolamento d'istituto e la legge assegnano alla sua competenza.

Intervento con la vittima	Intervento con il bullo
<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ accogliere la vittima in un luogo tranquillo e riservato;</li> <li>▪ mostrare supporto alla vittima e non colpevolizzarla per ciò che è successo;</li> <li>▪ far comprendere che la scuola è motivata ad aiutare e sostenere la vittima;</li> <li>▪ informare progressivamente la vittima su ciò che accade di volta in volta;</li> <li>• concordare appuntamenti successivi (per monitorare la situazione e raccogliere ulteriori dettagli utili).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• importante, prima di incontrarlo, essere al corrente di cosa è accaduto;</li> <li>• accogliere il presunto bullo in una stanza tranquilla, non accennare prima al motivo del colloquio;</li> <li>• iniziare il colloquio affermando che si è al corrente dello specifico episodio offensivo o di prevaricazione;</li> <li>• fornire al ragazzo/a l'opportunità di esprimersi, favorire la sua versione dei fatti;</li> <li>• mettere il presunto bullo di fronte alla gravità della situazione;</li> <li>• non entrare in discussioni;</li> <li>• cercare insieme possibili soluzioni ai comportamenti prevaricatori;</li> <li>• ottenere, quanto più possibile, che il presunto bullo dimostri comprensione del problema e bisogno di riparazione;</li> <li>• in caso di più bulli, i colloqui avvengono preferibilmente in modo individuale con ognuno di loro, uno di seguito all'altro, in modo che non vi sia la possibilità di incontrarsi e parlarsi;</li> <li>• colloquio di gruppo.</li> </ul>
	<b>Colloquio di gruppo con i bulli</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• iniziare il confronto riportando quello che è emerso dai colloqui individuali;</li> <li>• l'obiettivo è far cessare le prevaricazioni individuando soluzioni positive.</li> </ul>

Far incontrare prevaricatore e vittima :

*Questa procedura può essere adottata solo se le parti sono pronte e il Team rileva un genuino senso di pentimento e di riparazione nei prepotenti;* è importante:

- ripercorrere l'accaduto lasciando la parola al bullo/i;
- ascoltare il vissuto della vittima circa la situazione attuale;
- condividere le soluzioni positive e predisporre un piano concreto di cambiamento.

*Coinvolgimento del gruppo classe o di possibili spettatori :*

Questa azione si consiglia solo quando possiamo rilevare un chiaro segnale di cambiamento nel presunto bullo (o più di uno) e il coinvolgimento del gruppo non implica esposizioni negative della vittima, ma può

facilitare la ricostruzione di un clima e di relazioni positive nella classe.

Gli organi collegiali, nella loro funzione di Consigli di disciplina, potranno essere legittimamente convocati anche con preavviso di 1 solo giorno, in considerazione della riconosciuta importanza dell'intervento tempestivo.

### PARTE III. SANZIONI

L'articolo 102 del Regolamento di Istituto recepisce il principio vigente nel nostro ordinamento secondo il quale i provvedimenti disciplinari a scuola abbiano primariamente natura educativa, dovendo essere preordinata a condurre colui o colei che abbia agito *contra legem* a prendere consapevolezza del disvalore sociale della propria condotta. Per questo, come previsto dall'articolo 104 del Regolamento di Istituto, le sanzioni devono essere ispirate a comportamenti riparativi del danno arrecato e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica, attraverso attività di natura sociale e culturale.

In attuazione ai predetti principi, nel caso di atti di bullismo e di cyberbullismo saranno privilegiate, quando possibile, sanzioni disciplinari di tipo emendativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica. In ogni caso, per assolvere alla funzione educativa la sanzione deve essere giusta, e cioè equa, ragionevole e proporzionata alla gravità dell'infrazione disciplinare commessa.

La gravità nel caso di atti di bullismo e cyberbullismo, i quali sono caratterizzati da dinamiche prettamente relazionali, sarà commisurata a vari fattori dei quali qui si indicano:

- l'aver agito da solo/a o in gruppo;
- il ruolo svolto o il grado di coinvolgimento e di sostegno ai fatti contestati, dal momento che intorno al bullo possono esserci suoi compagni/sostenitori e spettatori passivi, oltre ad aiutanti/difensori della vittima. Chi non mette direttamente in atto le condotte di bullismo o cyberbullismo, ma motiva, assiste o sostiene il bullo e le sue azioni, ne rafforza il comportamento e fornisce un contributo alle prevaricazioni;
- il numero di vittime;
- la quantità di atti ripetuti e continuati effettuati da solo/a o in gruppo.

Nei casi più gravi in cui le condotte consistono in reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana, oppure mettono in pericolo l'incolumità delle persone, lo Statuto delle studentesse e degli studenti consente l'allontanamento dell'agente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni.

Nel caso in cui gli atti di bullismo o cyberbullismo rientrino in queste due gravi fattispecie, la quantificazione dei giorni di allontanamento deve comunque essere commisurata "alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo".

Inoltre, con riferimento alle fattispecie di massima gravità appena indicate lo Statuto stabilisce altresì che "nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente o della studentessa nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico".

Infine, come misura ulteriore e a se stante, il Dirigente scolastico potrà valutare la possibilità di rivolgere al Questore un'istanza di ammonimento nei confronti dell'autore/autrice o degli autori della condotta molesta, nei casi gravi di bullismo e cyberbullismo, compiuti da minorenni che abbiano già quattordici anni ai danni di altri minorenni, in cui però non si ravvisino reati perseguibili d'ufficio oppure quando non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali del minorenne commessi mediante la rete Internet, come previsto dall'art. 7 della legge 71/2017.

L'ammonimento è uno strumento d'intervento preventivo, introdotto nell'ottica di favorire l'anticipo della soglia di sensibilità al rischio e promuovere forme conciliative che possano evitare il coinvolgimento dei minorenni, sia quali autori del reato sia quali vittime, in procedimenti penali. Tale previsione risulta pienamente coerente con la scelta legislativa di contrastare il fenomeno del cyberbullismo con azioni di tipo educativo, stimolando nel minorenne ultraquattordicenne una riflessione sul disvalore sociale del proprio atto nonché una generale presa di coscienza sul medesimo.

La richiesta può essere presentata presso qualsiasi ufficio di Polizia e deve contenere una dettagliata descrizione dei fatti, delle persone a qualunque titolo coinvolte ed eventuali allegati comprovanti quanto esposto.

L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. Qualora l'istanza sia considerata fondata, anche a seguito degli approfondimenti investigativi ritenuti più opportuni, il Questore convocherà il minorenne responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che varieranno in base ai casi. Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

In ultimo, a maggior garanzia dell'assolvimento della funzione educativa della sanzione, nei casi di bullismo e cyberbullismo, le procedure disciplinari saranno contrassegnate da una specifica attenzione alla certezza e alla tempestività degli interventi, per vincere il timore che hanno spesso le vittime nel denunciare i soprusi subiti e per contenere la difficoltà di acquisire informazioni precise e attendibili in ordine all'effettivo svolgimento dei fatti.

## **APPENDICE**

### **RIFERIMENTI NORMATIVI**

La prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, in particolare a scuola, sono l'oggetto di leggi, strumenti di soft-law e di linee orientamento, una selezione delle quali è richiamata nei paragrafi che seguono, con lo scopo di offrire la cornice generale nella quale la scuola è chiamata a muoversi per realizzare tra gli "obiettivi prioritari che deve perseguire" la "prevenzione e il contrasto [...] di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico" (art. 1, comma 7, lettera l, legge n. 107/2015, recante Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione, c.d. La buona scuola).

La Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza contiene un robusto quadro giuridico per assicurare la protezione dei ragazzi e delle ragazze dal bullismo e dal cyberbullismo<sup>1</sup>. Il *Commento generale* (vincolante) n. 13/2011 all'articolo 19 della Convenzione specifica che qualunque forma di violenza, maltrattamento o negligenza, verso le persone minorenni costituisce una violazione dei loro diritti fondamentali, inclusa quella provocata dal bullismo e dal cyberbullismo tra pari o messo in atto dagli adulti: a) nella forma chiamata "mentale", a cui ci si riferisce spesso parlando di abusi psicologici, verbali, emozionali e negligenza; b) in quella "fisica"<sup>2</sup>.

Molti degli atti di bullismo e di cyber bullismo, anche se non tutti, possono essere qualificati come forme di violenza, secondo la definizione ampiamente utilizzata che è fornita dall'Organizzazione mondiale della sanità: "uso intenzionale di forza o potere fisico e psicologico, minacciato o reale, contro se stessi, un'altra persona, o contro un gruppo o una comunità, che determini o che abbia un elevato grado di probabilità di determinare lesioni, morte, danno psicologico, cattivo sviluppo o privazione"<sup>3</sup>.

Nella *Risoluzione sulla protezione dei ragazzi e delle ragazze dal bullismo*, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 2014, n. A/69/158<sup>4</sup>, si afferma che tutte le manifestazioni di bullismo e cyberbullismo possono avere un impatto negativo sui diritti fondamentali dei ragazzi e delle ragazze e possono esporre coloro che ne sono colpiti o coinvolti a effetti negativi, anche a lungo termine, sulla salute e sulle capacità di realizzazione personale. Inoltre, si riconosce che il bullismo e il cyberbullismo possono essere associati, tra l'altro, a discriminazioni e stereotipi, contro cui è necessario intraprendere azioni di prevenzione e rimozione.

La Risoluzione chiede agli Stati di attivarsi per far crescere la consapevolezza pubblica sulla protezione dal bullismo dei ragazzi e delle ragazze, coinvolgendo le famiglie, le scuole, le comunità, le associazioni, i media, con la partecipazione degli stessi giovani. Invita, altresì, a continuare a promuovere e a investire nell'educazione, inclusa quella continua, attraverso la quale chiunque possa apprendere la tolleranza e il rispetto per la dignità degli altri e possa conoscere gli strumenti e i metodi per assicurare tale rispetto in ogni luogo.

La *Carta europea sull'educazione per la cittadinanza democratica e l'educazione ai diritti Umani*, adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa con Raccomandazione CM/Rec(2010)7, all'articolo 13 richiede che: "In tutti i campi dell'educazione, gli Stati membri dovrebbero promuovere approcci pedagogici e metodi di insegnamento volti a imparare a vivere insieme in una società democratica e multiculturale e a consentire agli allievi di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per promuovere la coesione sociale, valorizzare la diversità e la parità, apprezzare le differenze – in particolare tra i vari gruppi confessionali ed etnici – e risolvere i disaccordi e i conflitti in modo non violento nel rispetto

<sup>1</sup> Background paper sulla protezione di ragazzi e ragazze dal bullismo e dal cyberbullismo, paragrafi 18 e seguenti. Disponibile al seguente url:

[https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/expert\\_consultations/bullying\\_and\\_cyberbullying/background\\_paper\\_expert\\_consultation\\_9-10\\_may.pdf](https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/expert_consultations/bullying_and_cyberbullying/background_paper_expert_consultation_9-10_may.pdf).

<sup>2</sup> Comitato ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC), Commento generale n. 13 (2011): Il diritto delle persone minorenni alla libertà da tutte le forme di violenza, paragrafi 21, 22, 44. Disponibile all'url:

<https://www.refworld.org/docid/4e6da4922.html>

<sup>3</sup> Organizzazione mondiale della sanità, Report mondiale su violenza e salute, 2002. Il testo è disponibile al seguente url: [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615\\_eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/42495/9241545615_eng.pdf)

<sup>4</sup> Il documento si può leggere al seguente url: <https://undocs.org/A/RES/69/158>.

dei diritti di ognuno e combattere tutte le forme di discriminazione e di violenza, in particolare il bullismo e le molestie”<sup>5</sup>.

Nella Strategia per i diritti dei ragazzi e delle ragazze 2016-2021, il Consiglio d’Europa ha ribadito il suo impegno a sostenere con i propri interventi il rafforzamento del ruolo dell’educazione nel prevenire specifiche forme di violenza, come il bullismo nelle scuole, il bullismo omofobico, il bullismo informatico<sup>6</sup>.

Nella Risoluzione del 2016 *Apprendere l’UE a scuola (2015/2138(INI))*, il Parlamento europeo ha evidenziato la crescente importanza di una dimensione europea nell’istruzione attraverso i vari livelli, discipline e forme di istruzione, invitando la Commissione europea “a facilitare lo scambio delle migliori pratiche tra gli Stati membri e fra i paesi candidati per quanto riguarda la dimensione UE nell’istruzione e nella lotta contro la discriminazione e i pregiudizi in contesti educativi, anche mediante la valutazione a livello di materiale didattico, politiche di lotta al bullismo e politiche antidiscriminatorie”<sup>7</sup>.

Nella Comunicazione del 2017 rivolta al Parlamento europeo e ad altre istituzioni, relativa a *Sviluppo scolastico ed eccellenza nell’insegnamento per iniziare la vita nel modo giusto*, la Commissione europea ha affermato che: “Il bullismo, il cyberbullismo e la violenza compromettono il benessere a scuola del ragazzo e della ragazza e il suo successo scolastico. Il benessere fisico e mentale sono presupposti essenziali per un apprendimento efficace. È dimostrato che le strategie che coinvolgono gli insegnanti e i genitori sono le più efficaci per affrontare tutte le forme di bullismo. Per contrastare il bullismo e la violenza, bisogna fare sì che le persone minorenni vengano a contatto con la diversità e apprendano come funziona la tolleranza. Lo stesso vale per la sicurezza online e l’utilizzo responsabile dei social media”<sup>8</sup>.

La Commissione europea a partire dal 1998 ha finanziato, attraverso i suoi programmi, progetti di ricerca e interventi per conoscere il bullismo e il cyberbullismo, quantificarli, imparare ad affrontarli, raccogliere e diffondere buone pratiche per prevenirli e arginarli, soprattutto a scuola. A titolo esemplificativo si ricordano: *Connect UK-001 (2001)*, il primo studio condotto che aveva come obiettivo principale la presentazione di report nazionali sulla situazione relativa al bullismo e alla violenza nelle scuole dei paesi dell’Unione<sup>9</sup>; lo studio commissionato dalla Commissione sulle buone pratiche relative alla prevenzione e alla riduzione del bullismo a scuola negli Stati membri (2004)<sup>10</sup>; i programmi *Daphne* (*Daphne 2000- 2003*, *Daphne II 2004-2008* e *Daphne III 2009-2013*) all’interno dei quali sono stati finanziati alcuni progetti

<sup>5</sup> La Carta è disponibile al seguente url: <https://rm.coe.int/1-cm-rec-2010-7-charter-edc-hre-full-text-italian/1680a3ebcd>

<sup>6</sup> La Strategia è disponibile al seguente url: <https://rm.coe.int/council-of-europe-strategy-for-the-rights-of-the-child-2016-2021-in-it/1680931c7d>

<sup>7</sup> Risoluzione disponibile al seguente url: [https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0106\\_IT.html](https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0106_IT.html)

<sup>8</sup> La Comunicazione è disponibile al seguente url: [https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM\(2017\)248&lang=it](https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2017)248&lang=it)

<sup>9</sup> Il sito del progetto con i report non è più on line. Il testo finale è stato anche pubblicato a stampa: P.K. Smith (Eds.), *Violence in schools: The response in Europe*, London, Routledge Falmer, 2003.

<sup>10</sup> *Review of Scientifically Evaluated Good Practices of Preventing and Reducing Bullying at School in the EU Member States, 2004*. Approfondimenti sui documenti citati in questa e nella precedente nota sono nel volume *Prevenzione e contrasto al bullismo nell’Unione Europea tra frammentarietà e proposte di integrazione* edito dal Ministero della Giustizia e disponibile all’url:

[https://www.researchgate.net/publication/309397398\\_Prevenzione\\_e\\_contrasto\\_al\\_bullismo\\_nell%27Unione\\_Europa\\_tra\\_frammentarieta\\_e\\_proposte\\_di\\_integrazione](https://www.researchgate.net/publication/309397398_Prevenzione_e_contrasto_al_bullismo_nell%27Unione_Europa_tra_frammentarieta_e_proposte_di_integrazione)



relativi alla prevenzione del fenomeno del bullismo e cyberbullismo<sup>11</sup>; i progetti *Safer Internet Centre – Generazioni Connesse* e *Safer Internet Centre Italiano*, coordinati in Italia dal MIUR, per la definizione di una serie di azioni strategiche per la promozione di un uso consapevole, sicuro e responsabile di internet tra i più giovani e la creazione di Centri nazionali per la sicurezza in rete (2012-2016)<sup>12</sup>.

Nel 2019 la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha svolto un'indagine sul bullismo, realizzato sia nelle sue forme tradizionali sia attraverso l'utilizzo delle nuove tecnologie, che ha prodotto un documento conclusivo nel quale sono approfonditi il contesto in cui il fenomeno si inquadra attraverso un'analisi delle cause che ne sono alla base e l'individuazione di possibili iniziative mirate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno<sup>13</sup>.

In Italia, il Ministero dell'istruzione ha adottato linee di indirizzo e di orientamento sul bullismo per le istituzioni scolastiche nel 2007<sup>14</sup> e nel 2015<sup>15</sup>, aggiornate nel 2017<sup>16</sup> con specifico riferimento al cyberbullismo, a seguito dell'approvazione della Legge 29 maggio 2017, n. 71, che reca disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Tali linee orientamento fanno ora parte del Piano nazionale per l'educazione al rispetto, che include anche le linee orientamento nazionali «Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione»<sup>17</sup>. Da ultimo, nel 2021, il Ministero ha adottato l'ulteriore aggiornamento delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del Bullismo e il Cyberbullismo<sup>18</sup>.

La mancata adozione del Regolamento recante il piano di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo potrebbe esporre l'Istituto scolastico a forme di responsabilità amministrativa, disciplinare, dirigenziale e anche civile nel caso in cui vi siano studenti o studentesse bullizzati nell'ambito scolastico.

Recenti sentenze dei tribunali italiani che si sono occupati di questo tema (tra cui Tribunale di Bologna, sentenza del n. 633/2020; Tribunale di Reggio Calabria, n. 1087/2020; Tribunale di Roma, n. 11249/2021)

<sup>11</sup> Un approfondimento sui contenuti di questi progetti è disponibile all'url:

<https://www.paolovetri.edu.it/attachments/article/808/Cyberbulling%20nell'Unione%20Europea16.pdf> ; tra i tanti toolkit prodotti dai progetti Daphne se ne propone uno: Orientamento europea delle buone pratiche antibullismo, 2014. Disponibile all'url: <https://cesie.org/media/ean-pb-web.pdf>

<sup>12</sup> <https://www.generazioniconnesse.it/site/it/safer-internet-centre/>

<sup>13</sup> Parlamento italiano, Commissione parlamentare bicamerale per l'infanzia e l'adolescenza, Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, 2019, <http://documenti.camera.it/leg18/resoconti/commissioni/bollettini/pdf/2019/10/29/leg.18.bol0263.data20191029.com36.pdf>.

<sup>14</sup> Direttiva ministeriale: Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo, decreto ministeriale del 05/02/2007, prot. n. 16, [https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16\\_07.shtml](https://archivio.pubblica.istruzione.it/normativa/2007/dir16_07.shtml)

<sup>15</sup> Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, decreto ministeriale del 15/04/2015, prot. n. 2519, [https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015\\_04\\_13\\_16\\_39\\_29.pdf](https://www.istruzione.it/allegati/2015/2015_04_13_16_39_29.pdf)

<sup>16</sup> Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, decreto ministeriale del 27/10/2017, prot. n. 5515, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+Orientamento+Bullismo++2017.pdf/4df7c320-e98f-4417-9c31-9100fd63e2be?version=1.0>

<sup>17</sup> Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione, decreto ministeriale del 27/10/2017, prot. n. 5515, <https://www.miur.gov.it/documents/20182/0/Linee+orientamento+Comma16+finale.pdf/>

<sup>18</sup> Linee di orientamento di cui al Decreto Ministeriale n. 18 del 13 gennaio 2021, disponibile all'url: <https://www.miur.gov.it/-/decreto-ministeriale-n-18-del-13-gennaio-2021>

prefigurano che la mancata adozione di quanto previsto dalla legge n. 71/2017 e dalle Linee di orientamento, nonché carenze in termini di prevenzione, vigilanza e pronta presa in carico dei casi di bullismo, potrebbero esporre l'Istituto scolastico all'obbligo del risarcimento del danno, in base a quanto previsto dall'art. 28 della Costituzione, nonché dal disposto degli artt. 1218 e 2048 del codice civile. Inoltre, oltre alla rivalsa per il risarcimento del danno, una condanna potrebbe comportare che il personale scolastico sia sottoposto alla responsabilità disciplinare prevista dall'art. 55, sexies, comma 1, del d.lgs n. 165/2001]

## **GLI EFFETTI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO SULLA VITA E SULLA SALUTE DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE.**

L'importanza del compito specifico che è chiamata a svolgere l'istituzione scolastica in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo è evidenziata dagli effetti negativi che essi producono sulla vita e la salute di tutti i soggetti coinvolti: la vittima, il bullo/la bulla e coloro che assistono passivamente o partecipano a tali atti.

Il sito del Ministero della salute indica il bullismo come "serio problema di salute pubblica" e, facendo la sintesi delle evidenze prodotte da numerose ricerche e studi nazionali e internazionali, aggiunge che: "il fenomeno rappresenta una fonte non trascurabile di costi per il sistema economico, sociale, educativo e giudiziario. Diversi studi indicano anche un'associazione fra essere stato vittima di atti di 'bullismo' e abbandono scolastico.

Il bullismo è associato a problemi di salute nel periodo adolescenziale che includono disturbi d'ansia e dell'umore, ideazione suicidaria, autolesionismo e disturbi da deficit di attenzione e da comportamento dirompente (disturbo da deficit di attenzione/iperattività, disturbo della condotta, disturbo oppositivo-provocatorio), ma è anche associato a un maggior rischio di soffrire di disturbi correlati ad abuso e dipendenza da alcol e/o sostanze psicoattive.

La valutazione degli esiti di chi nel corso dell'adolescenza è stato vittima di bullismo nella scuola elementare ha mostrato un aumento del rischio di insorgenza di disturbi somatici, della personalità, psicotici e di tabagismo. In adulti vittime di bullismo in età infantile o adolescenziale sono stati osservati rischi aumentati di avere problemi di salute fisica e nell'ambito delle relazioni sociali e dell'inserimento lavorativo"<sup>19</sup>.

Nella dinamica del bullismo, così come nella discriminazione, è sempre presente uno squilibrio di potere o di status tra il bullo e la vittima, che viene ritenuta 'inferiore' sulla base di alcune caratteristiche personali, come l'aspetto fisico, il carattere, l'età, la popolarità, la forza, il genere, l'orientamento sessuale, l'identità di genere, l'origine etnica, l'appartenenza religiosa, etc.

Molteplici documenti specificamente indirizzati alla scuola per conseguire la salute e il benessere dei ragazzi e delle ragazze contengono riferimenti diretti alla violenza, al bullismo e al cyberbullismo. A titolo esemplificativo:

<sup>19</sup> Sito del ministero della salute, articolo disponibile all'url:  
<https://www.salute.gov.it/portale/saluteBambinoAdolescente/dettaglioContenutiSaluteBambinoAdolescente.jsp?lingua=italiano&id=4469&area=saluteBambino&menu=scuola>

- nel documento “Prevenzione della violenza basata sulla scuola: un manuale pratico”, pubblicato nel 2019 dall’Organizzazione mondiale della sanità, si afferma che la scuola è in una posizione unica per prevenire e contrastare la violenza contro i ragazzi e le ragazze, perché non solo è responsabile di garantire ambienti sicuri e protetti, ma può svolgere un ruolo attivo nel coinvolgere la comunità sulle questioni correlate a tutte le violenze, anche quelle che emergono a casa o nel contesto sociale in cui opera<sup>20</sup>. Merita ricordare che tra i determinanti della salute individuati dall’OMS figurano gli stili di vita, tra cui le cosiddette life-skills o abilità di vita, che sono tra i fattori la cui implementazione e il cui rafforzamento possono aiutare l’individuo a resistere alle pressioni sociali verso i comportamenti a rischio, come il bullismo e il cyberbullismo;

- nelle linee guida “Promuovere la Salute a Scuola: dall’evidenza all’azione”, realizzate nel 2009 dall’Unione internazionale per la promozione della salute e dell’educazione, sono approfonditi i compiti della scuola nel fare promozione e educazione alla salute. La “promozione della salute” nel contesto scolastico è definita come qualsiasi attività intrapresa per migliorare e/o proteggere la salute di tutta la comunità scolastica, mentre “l’educazione alla salute” a scuola come un’attività di comunicazione che comporta un percorso di apprendimento e di insegnamento che integra un lavoro sulle conoscenze, sulle rappresentazioni/opinioni, atteggiamenti sui comportamenti, sui valori, sulle capacità e sulle competenze degli studenti. Tra le attività che possono promuovere la salute e il benessere in una comunità scolastica vengono ricomprese anche quelle che scoraggiano il bullismo<sup>21</sup>;

- nel Protocollo “Indirizzi di policy integrate per la scuola che promuove salute”, siglato tra i Ministeri dell’istruzione e della salute e recepito dalla Conferenza Stato Regioni nell’accordo del 17 gennaio 2019, viene ribadito che la promozione della salute è un processo la cui responsabilità non è più da considerarsi esclusiva del settore sanitario, invitando a realizzare maggiore interazione non meramente occasionale e non di tipo contenutistico-informativa tra sistema scuola e sistema sanitario<sup>22</sup>.

Infine, nelle Linee di indirizzo del 2021 del Ministero dell’istruzione sono richiamate la definizione di “azioni di prevenzione” e i livelli in cui si articolano secondo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità. È scritto, pertanto, che quelle di prevenzione sono “azioni volte a promuovere e a preservare lo stato di salute e ad evitare l’insorgenza di patologie e disagi” e che i tre livelli della prevenzione sono:

“1. la prevenzione primaria o universale, le cui azioni si rivolgono a tutta la popolazione. Nel caso del bullismo, esse promuovono un clima positivo improntato al rispetto reciproco e un senso di comunità e convivenza nell’ambito della scuola;

2. la prevenzione secondaria o selettiva, le cui azioni si rivolgono in modo più strutturato e sono focalizzate su un gruppo a rischio, per condizioni di disagio o perché presenta già una prima manifestazione del fenomeno;

<sup>20</sup> Organizzazione mondiale della sanità, School-based violence prevention: a practical handbook, 2019. Il testo è disponibile al seguente url: <https://apps.who.int/iris/handle/10665/324930>

<sup>21</sup> The International Union for Health Promotion and Education, 2009. Il testo è disponibile al seguente url: [https://www.iuhpe.org/images/PUBLICATIONS/THEMATIC/HPS/Evidence-Action\\_IT.pdf](https://www.iuhpe.org/images/PUBLICATIONS/THEMATIC/HPS/Evidence-Action_IT.pdf)

<sup>22</sup> Il testo del Protocollo è disponibile al seguente url:

<https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=67699&parte=1%20&serie=n>

3. la prevenzione terziaria o indicata, le cui azioni si rivolgono a fasce della popolazione in cui il problema è già presente e in stato avanzato. Nel caso del bullismo la prevenzione terziaria/indicata si attua in situazioni di emergenza attraverso azioni specifiche rivolte ai singoli individui e/o alla classe coinvolta negli episodi di bullismo. Gli episodi conclamati sono anche definiti ‘acuti’. Le azioni di prevenzione terziaria/indicata vengono poste in essere da unità operative adeguatamente formate dalla scuola, i Team Antibullismo e i Team per l’Emergenza, che includono, ove possibile, figure professionali ed esperte (psicologi, pedagogisti, personale dell’ambito socio-sanitario)”.

### **LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO A SCUOLA.**

Le Linee di orientamento del Ministero dell’istruzione definiscono il bullismo un fenomeno grave, complesso e variegato.

Dal punto di vista numerico, la ricerca statistica sul bullismo condotta in Italia dall’ISTAT ha rilevato che nella popolazione tra gli 11 e i 17 anni le vittime di una delle ‘tipiche’ azioni di bullismo sono tra il 20 e il 25 per cento, a seconda dell’area geografica considerata, mentre i testimoni degli atti di bullismo sono tra il 25 e il 50 per cento. I ragazzi e le ragazze che invece si dichiarano vittime ‘assidue’ di tali azioni da parte di coetanei sono il 9,1% con cadenza settimanale e il 19,8% una o più volte al mese, prendendo in considerazione fatti avvenuti l’anno precedente la rilevazione. Nella stessa fascia d’età, invece, coloro che hanno assistito ad aggressioni verso coetanei una o più volte a settimana sono il 12,1%, mentre una o più volte al mese il 26,7%<sup>23</sup>.

La rilevazione 2018 del Sistema di Sorveglianza HBSC Italia (Health Behaviour in School-aged Children – Comportamenti collegati alla salute dei ragazzi in età scolare), promosso dall’Organizzazione mondiale della sanità e dal Ministero della salute in collaborazione con il Ministero dell’istruzione ha confermato quanto riportato in dottrina, secondo cui il fenomeno del bullismo diminuisce progressivamente al crescere dell’età dei ragazzi e delle ragazze, individuando la fascia di età più coinvolta in quella caratterizzante la scuola secondaria di primo grado<sup>24</sup>. La rilevazione ha riscontrato anche numeri generali in diminuzione rispetto a quelli rilevati dall’ISTAT nel 2014, tuttavia va rimarcato che le ricerche presentano tra loro una forte variabilità dovuta a differenze di campionamento e di definizione dei comportamenti classificabili come bullismo e cyberbullismo.

Dal punto di vista normativo non esiste una definizione legislativa di bullismo nel nostro ordinamento, mentre quella specifica forma di bullismo che è il cyberbullismo è definita come “qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti

<sup>23</sup> ISTAT, Il bullismo in Italia: comportamenti offensivi e violenti tra i giovanissimi, 2015. Ricerca disponibile all’url: <https://www.istat.it/it/files/2015/12/Bullismo.pdf>. Sulla presentazione di questi dati è possibile leggere il testo dell’audizione del Presidente dell’ISTAT presso la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza nel corso dell’indagine conoscitiva sul bullismo e il cyberbullismo. Il testo è disponibile al seguente url: <https://www.istat.it/it/files/2019/03/Istat-Audizione-27-marzo-2019.pdf>

<sup>24</sup> I risultati della ricerca sono disponibili al seguente url:

[https://www.salute.gov.it/portale/news/p3\\_2\\_1\\_1\\_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3905](https://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=3905)



della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo” (art. 1, comma 2, legge n. 71/2017). Se il Parlamento approvasse in questa legislatura il testo di riforma della legge del 2017, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, quella riportata diventerebbe, per estensione, la definizione legislativa anche di bullismo<sup>25</sup>.

Le Linee di orientamento del 2015 affermano che gli atti di bullismo e cyberbullismo si configurano «sempre più come l’espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psico-fisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari: vittime di bullismo sono sempre più spesso, infatti, adolescenti su cui gravano stereotipi che scaturiscono da pregiudizi discriminatori», sottolineando che «è nella disinformazione e nel pregiudizio che si annidano fenomeni di devianza giovanile che possono scaturire in violenza generica o in più strutturate azioni di bullismo». Per questo motivo, le Linee di orientamento del 2021 affermano che «la prima azione di contrasto al bullismo e al cyberbullismo è la cura della relazione con l’Altro, estesa a ogni soggetto della comunità educante, accompagnata da una riflessione costante su ogni forma di discriminazione, attraverso la valorizzazione delle differenze e il coinvolgimento in progetti e percorsi collettivi di ricerca e di dialogo con il territorio».

Con l’adozione delle Linee di orientamento, il Ministero dell’istruzione ha scelto di non predisporre una strategia nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo a scuola, ma di affidarsi all’autonomia scolastica, affermando che: «spetta alla singola scuola ricercare la strategia educativa più idonea ed efficace nell’azione promozionale di educazione alla cittadinanza e, contestualmente, di prevenzione e di contrasto ai fenomeni di bullismo e di violenza che possono verificarsi nella scuola stessa o nell’ambiente in cui essa opera», con l’invito a operare «in rete con altre scuole» e «in collaborazione con enti e associazioni territoriali in un’ottica di sinergia interistituzionale». Tale impostazione, pur criticata dalla Relazione conclusiva della Commissione d’indagine sul bullismo e il cyberbullismo del Parlamento italiano (2019) per la disomogeneità qualitativa delle iniziative formative adottate dalle scuole e la mancata previsione di una formazione continua “strutturata” e uniforme in tutto il Paese, è quella adottata anche dalla legge contro il cyberbullismo del 2017. Nell’aggiornamento delle Linee di orientamento pubblicate nel 2021, l’indirizzo del Ministero si è fatto più dettagliato e strutturato.

In questo quadro, il Ministero dell’istruzione ha definito alcune azioni di sistema, come per esempio: 1) l’adesione a programmi dell’Unione europea come il *Safer internet*; la creazione dell’*Advisory Board nazionale* con funzioni di coordinamento delle iniziative attinenti al tema del bullismo e del cyberbullismo; 2) l’aumento del lavoro sinergico con attori istituzionali e non a livello nazionale, che vede il Ministero come promotore di tavoli e di convenzioni nazionali; 3) la predisposizione dell’iniziativa *Generazioni connesse*, che attraverso il proprio sito consente alle scuole, tramite un processo guidato di autovalutazione, di identificare i propri punti di forza e debolezza per migliorare il loro approccio alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica e nell’ambiente scolastico. La piattaforma prevede una formazione e-learning per supportare i docenti in ogni fase del percorso condiviso, fino alla restituzione della ePolicy, documento definito fondamentale per programmare e/o aggiornare attività di educazione digitale, oltre che utile a individuare azioni di prevenzione dei fenomeni di

<sup>25</sup> La scheda dell’iter legislativo con i relativi testi è disponibile al seguente url:  
<https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/52723.htm>



bullismo e cyberbullismo da prevedere nel PTOF. L'ePolicy è un documento programmatico, autoprodotta dalla scuola, volto a descrivere il proprio approccio alle tematiche legate alle competenze digitali, alla sicurezza online e a un uso positivo delle tecnologie digitali nella didattica; 4) la creazione di una specifica Piattaforma ELISA (E-learning degli Insegnanti sulle Strategie Antibullismo) che consente un percorso di formazione gratuita, avviato dal 2018, rivolto ai docenti referenti in materia di bullismo e cyberbullismo.

Sul **piano della prevenzione**, le Linee di orientamento del 2021 suggeriscono:

- ✓ Per la prevenzione primaria o universale di promuovere, come finalità principale, “la consapevolezza e la responsabilizzazione tra gli studenti, nella scuola e nelle famiglie”, motivo per cui le iniziative sono indirizzate a:
  1. accrescere la diffusa consapevolezza del fenomeno del bullismo e delle prepotenze a scuola attraverso attività curriculari incentrate sul tema (letture, film video, articoli, etc.);
  2. responsabilizzare il gruppo classe attraverso la promozione della consapevolezza emotiva e dell’empatia verso la vittima, nonché attraverso lo sviluppo di regole e di “politiche scolastiche”;
  3. impegnare i ragazzi in iniziative collettive di sensibilizzazione e individuazione di strategie appropriate per la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, come, ad esempio, Hackathon (a diversi livelli, d’istituto, di rete, provinciali, regionali) che hanno la capacità di mobilitare le migliori energie dei ragazzi, facendo loro vivere esperienze positive di socializzazione, con la contestuale valorizzazione delle competenze di cittadinanza e della loro creatività;
  4. organizzare dibattiti sui temi del bullismo e cyberbullismo, per sollecitare i ragazzi ad approfondire con competenza i temi affrontati e a discuterne, rispettando le regole della corretta argomentazione.Tali diversi approcci possono essere tra loro integrati, con l’obiettivo di accrescere l’attenzione sul tema e aiutare le ragazze e i ragazzi a costruire una scuola libera dal bullismo. Per un maggiore approfondimento rinvia al “Corso 2” della piattaforma ELISA” e al sito [www.generazioniconnesse.it](http://www.generazioniconnesse.it) per consultare proposte e attività; in particolare in quest’ultimo consiglia di consultare le “Linee guida per l’uso positivo delle tecnologie digitali e la prevenzione dei rischi nelle scuole”, guida operativa per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e per gli enti pubblici e privati che realizzano iniziative in tema di sicurezza online.
- ✓ Per la prevenzione secondaria o selettiva, nelle scuole o contesti che siano maggiormente a rischio, di predisporre “sia una valutazione accurata dei problemi (incidenza dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di altri segnali di disagio personale e familiare) sia un piano di intervento in collaborazione con i servizi del territorio, che coinvolga i ragazzi, gli insegnanti e le famiglie con un approccio sistematico, al fine di promuovere un percorso di vicinanza e ascolto e intercettare precocemente le difficoltà”.
- ✓ Per la prevenzione terziaria o indicata, in cui c’è la necessità di trattare i casi acuti o di emergenza, di attivare “un sistema di segnalazione tempestiva. È utile, inoltre, una valutazione approfondita in funzione della gravità del problema, attraverso quattro specifici passaggi:
  1. raccolta della segnalazione e presa in carico del caso;
  2. approfondimento della situazione per definire il fenomeno;
  3. gestione del caso con scelta dell’intervento o degli interventi più adeguati da attuare (individuale, educativo con il gruppo classe, di mantenimento e ripristino della relazione, intensivo e a lungo termine, di coinvolgimento delle famiglie);

4. monitoraggio della situazione e dell'efficacia degli interventi".
5. A questo fa seguito il suggerimento di uno schema di intervento da seguire in caso di episodio sospetto e/o denunciato.

Ancora sul piano della prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, le Linee di orientamento chiedono:

- 1) di inserire nel Piano triennale dell'offerta formativa le misure individuate dalle scuole per prevenire e contrastare il bullismo e il cyberbullismo. In particolare, la Linee di orientamento del 2007 richiedono di «elaborare e declinare» nel PTOF «le linee culturali, pedagogiche, organizzative e operative coerenti con [i valori della promozione della solidarietà, della cooperazione, del rispetto e dell'aiuto reciproco] traducendo nell'azione didattica i saperi della scuola in saperi di cittadinanza e non perdendo mai di vista le finalità sia culturali sia educativo-comportamentali fondamentali per il consolidarsi di comportamenti prosociali». Le Linee di orientamento del 2015 precisano che le scuole devono integrare l'offerta formativa con azioni finalizzate alla prevenzione «nell'ambito delle tematiche afferenti a Cittadinanza e Costituzione [ora *educazione civica*] per tradurre i "saperi" in comportamenti consapevoli e corretti, indispensabili a consentire alle giovani generazioni di esercitare la democrazia nel rispetto della diversità e delle regole della convivenza civile». Infine, le Linee Orientamento del 2017 stabiliscono che i dirigenti scolastici debbano prevedere nelle linee di indirizzo adottate per la scrittura e l'aggiornamento del Piano triennale dell'offerta formativa e del Patto di corresponsabilità la richiesta di inserire in entrambi i documenti «misure specificamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo»;
- 2) di «rafforzare e valorizzare» il Patto di corresponsabilità educativa per lottare contro gli stereotipi e i pregiudizi legati alle caratteristiche personali delle vittime per diffondere «un atteggiamento mentale e culturale che consideri la diversità come una ricchezza e che educi all'accettazione, alla consapevolezza dell'altro, al senso della comunità e della responsabilità collettiva» (Linee Orientamento 2015). In questo modo sarebbe possibile rafforzare il rapporto scuola-famiglia, essendo la scuola «chiamata ad adottare misure atte a prevenire e contrastare ogni forma di violenza e prevaricazione» e la famiglia «chiamata a collaborare, non solo educando i propri figli ma anche vigilando sui loro comportamenti». Le linee di orientamento del 2021 ribadiscono che nel Patto di corresponsabilità educativa, elaborato e condiviso prima di essere sottoscritto dalle famiglie, particolare attenzione è riservata alle azioni di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;
- 3) di riconoscere come 'fondamentale' l'attribuzione di «un maggiore protagonismo alle studentesse e agli studenti, primi attori di ogni azione di contrasto e di prevenzione. Le ragazze e i ragazzi devono entrare nei processi, sentirsi parte di un tutto ed esercitare un ruolo attivo, affinché le azioni previste dalle presenti linee di orientamento possano risultare realmente efficaci», come peraltro riconosciuto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (Linee di orientamento 2015). La legge sul cyberbullismo del 2017 ha aggiunto che va promosso nelle scuole un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo;

Sul **lato repressivo**, le Linee di orientamento rimarcano che le sanzioni devono avere natura riparatoria-risarcitoria, svolgendo primariamente la funzione educativa di responsabilizzazione per recuperare i bulli, lasciando sullo sfondo l'aspetto propriamente repressivo-punitivo. Esse richiedono, quindi, di modificare i

Regolamenti di istituto/di disciplina per affrontare «le questioni connesse con il bullismo con specifica attenzione e severità, prevedendo, da un lato, procedure snelle ed efficaci e, dall'altro, una variegata gamma di misure sanzionatorie nel rispetto del principio di proporzionalità tra sanzione irrogabile ed infrazione disciplinare commessa».

Infine, le Linee di orientamento ribadiscono la centralità della **formazione degli insegnanti** che «deve avviare un concreto processo di feed-back autovalutativo che comporti la revisione delle prassi metodologiche e didattiche adottate e promuova nei docenti la consapevolezza di un nuovo modo di essere educatori ed esploratori (in particolare) del "quotidiano virtuale" degli studenti». Quella che viene descritta come «innovazione radicale» per i docenti, ma anche per i formatori, è la preparazione specifica per rispondere ai nuovi stili cognitivi e comunicativi degli studenti costantemente connessi alla rete, prevedendo che questi obiettivi «potranno rientrare» nella formazione dei neoassunti e nella formazione in servizio, non obbligatoria, di competenza delle istituzioni scolastiche autonome «che predispongono annualmente un piano di formazione [...] rispondente alle norme e alle direttive previste a livello nazionale sui temi della formazione del personale della scuola» (Linee di orientamento 2015).

Anche la legge sul cyberbullismo ha insistito sulla necessità della formazione del personale scolastico, stabilendo specificamente la partecipazione alla **formazione di almeno un referente** per ogni autonomia scolastica con «il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo» della scuola.

Come ricordato in premessa, il Ministero dell'istruzione nel 2015 ha adottato anche le Linee guida "Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le forme di discriminazione", che fanno parte di un unico piano nazionale per l'educazione al rispetto insieme con le linee di orientamento contro il bullismo e il cyberbullismo. In particolare, le Linee guida hanno dato attuazione al comma 16 dell'art.1 della legge 107 del 2015 che ha stabilito che il piano triennale dell'offerta formativa assicuri l'attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado l'educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni.